

Condizioni generali di fornitura di Koenig & Bauer MetalPrint GmbH (qui di seguito il “Fornitore”)

Le presenti Condizioni generali di fornitura si applicano a:

1. un soggetto che, alla stipula del contratto, agisca nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale autonoma (imprenditore);
2. una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio separato di diritto pubblico.

In caso di singoli accordi contrattuali tra il Fornitore e il Cliente oltre ai punti regolamentati in queste Condizioni di fornitura, questi ultimi avranno priorità. Condizioni generali di contratto del Fornitore si applicano solo in aggiunta.

I. Generale

1. Queste condizioni ed eventuali accordi contrattuali separati sono a base di tutte le forniture e le prestazioni. Le caratteristiche e i dati ivi indicati sono garanzie (Garantien) ai sensi del codice civile tedesco (“BGB”) solo se espressamente contrassegnate come tali. Condizioni d'acquisto diverse del Cliente non diventeranno contenuto contrattuale nemmeno con l'accettazione dell'ordine.

Salvo diversi accordi, un contratto si perfeziona con la conferma scritta dell'ordine da parte del Fornitore oppure con un contratto di compravendita/d'opera sottoscritto da una delle parti.

2. Il Cliente riceve le indicazioni e le informazioni necessarie per la stipula del contratto dal Fornitore, ma ciò non costituisce un contratto di consulenza. Il perfezionamento di un contratto supplementare di consulenza necessita di un espresso accordo scritto.

3. Dimensioni, pesi, prestazioni, caratteristiche di funzionamento, fabbisogno di spazio e di energia sono calcolati nelle descrizioni, le figure e i disegni richiamati oppure allegati all'offerta o alla lettera di conferma del Fornitore e al contratto di fornitura/d'acquisto e possono differire dall'effettiva esecuzione e/o divergere in minima parte all'avvio della produzione, senza peraltro che questo si ripercuota sugli obblighi contrattuali tipici del Fornitore.

4. Il punto 3 si applica per analogia anche ai contenuti grafici e di testo di opuscoli pubblicitari e documenti di vendita che hanno il solo scopo di spiegare e decantare i prodotti del Fornitore per scopi promozionali, senza con questo costituire un obbligo di prestazione fedele alla pubblicità e/o all'illustrazione da parte del Fornitore e/o una pattuizione di garanzie (Garantieversprechen).

5. Il Fornitore realizza di serie un pacchetto di ricambi relativo alla fornitura secondo scienza e coscienza.

6. La fornitura offerta corrisponde alle norme europee in materia di sicurezza in vigore al momento della stipula del contratto (Direttiva Macchine CE, soprattutto EN1010, nella stesura di volta in volta in vigore alla data di stipula del contratto). Il Cliente comunica eventuali deroghe dalla suddetta norma di sicurezza motivate dal luogo di installazione dell'oggetto della fornitura al Fornitore entro e non oltre il conferimento dell'ordine, in modo che possano essere concordate separatamente tra le parti.

7. Se accettabile per il Cliente, il Fornitore può apportare modifiche e/o aggiunte di accessori ed equipaggiamenti all'oggetto della fornitura, tranne che il tipo di macchina e il relativo equipaggiamento base.

8. Il Fornitore si riserva diritti di proprietà intellettuale e d'autore su campioni, preventivi spese, disegni, allegati, immagini, progetti, descrizioni e simili informazioni materiali e immateriali (anche in formato elettronico); essi non devono essere resi accessibili a terzi. Trova applicazione in tal senso il punto X di queste Condizioni di fornitura.

Se Cliente e Fornitore non giungono alla stipula del contratto, tutta la documentazione propedeutica a tal fine consegnata al Cliente deve essere interamente restituita al Fornitore senza che ne faccia richiesta; a tale proposito, il Cliente garantisce di non aver realizzato, né di possedere, direttamente o indirettamente, copie, duplicati, video o masterizzazioni su supporti dati di tale documentazione. Il Fornitore s'impegna a rendere accessibili a terzi informazioni e documenti che il Cliente ha definito per iscritto essere riservati solo con il consenso di quest'ultimo.

9. Tutte le offerte del Fornitore sono senza impegno e hanno una validità massima di tre mesi che non si proroga automaticamente, salvo che il Fornitore la estenda per iscritto prima o dopo la scadenza.

10. Non sussistono accordi accessori verbali e non possono pertanto essere rivendicati diritti in tal senso.

Modifiche e/o integrazioni all'ambito e al contenuto del contratto richieste dal Cliente necessitano della conferma scritta del Fornitore per essere efficaci. Questo requisito della forma scritta può essere modificato solo con il consenso scritto del Cliente e del Fornitore.

11. Cessioni di crediti e altri trasferimenti di diritti del Cliente a terzi devono essere prima approvati per iscritto dal Fornitore.

12. Qualora singole previsioni delle presenti Condizioni siano o diventino inefficaci, nulle, lacunose, impugnabili o ineseguibili, è fatta salva l'applicabilità delle rimanenti previsioni. Le parti contraenti s'impegnano a sostituire le previsioni inefficaci, impugnabili, inattuabili o nulle con altre che si avvicinino il più possibile allo scopo economico voluto dalle parti, colmando in tal senso le lacune emerse.

II. Prezzo e pagamento

1. Salvo diversi accordi specifici, i prezzi s'intendono franco fabbrica carico in fabbrica incluso, ma esclusi imballaggio e scarico. Ai prezzi si aggiungono l'IVA nell'aliquota di legge di volta in volta in vigore, nonché altre tasse, imposte e dazi doganali (ad es. ritenute alla fonte).

Non sono compresi ad esempio i costi per invii, trasferimenti, carichi, scarichi, confezionamenti, allestimenti di veicoli per il trasporto voluti dal Cliente, come pure imposte statali ecc., che il Fornitore addebiterà al Cliente a parte.

2. Tutti i costi connessi al disbrigo delle formalità doganali (inclusi periodi di fermo di camion, container ecc.) sono a carico del Cliente.

3. Il Fornitore ha facoltà di addebitare in seguito l'IVA/le imposte sul volume d'affari risultanti qualora dovesse emergere un obbligo del Cliente in tal senso dopo l'emissione della fattura e/o dopo il pagamento.

4. In mancanza di accordi specifici, il pagamento è così dovuto, senza sconti, sul conto del Fornitore:

- 35 % di acconto entro e non oltre una settimana dal ricevimento della conferma d'ordine o dalla sottoscrizione del contratto di compravendita/d'opera;
- 65 % al ricevimento, da parte del Cliente, della conferma che i gruppi/componenti principali sono pronti per la spedizione.

5. Al Cliente spetta il diritto di compensare, interamente o parzialmente, quanto dovuto con contropreteza derivanti da questo o altri rapporti giuridici, solo nella misura in cui esse siano incontestate o legalmente valide oppure esista un nesso di reciprocità tra la contropreteza con cui il Cliente intende compensare il credito e il credito stesso (costi di eliminazione di vizi (Nacherfüllung) o di produzione, richieste di risarcimento danni (Mängelansprüche) ecc.).

6. Il pagamento al Fornitore è dovuto senza spese mediante bonifico bancario da un conto aziendale del Cliente presso la relativa sede principale o una filiale nel paese in cui il Cliente ha la propria sede principale oppure mediante lettera di credito irrevocabile, aperta per tempo dal Cliente prima dell'avviso di "spedizione pronta", presso una grande banca internazionale confermata dal Fornitore.

Il luogo della controprestazione (= pagamento) del Cliente (luogo d'esecuzione (Erfüllungsort)) è sempre la sede dello stabilimento del Fornitore.

7. Se il Cliente finanzia il pagamento dell'oggetto della fornitura facendo ricorso a un credito o tramite accordi di leasing, con la presente cede i diritti di pagamento spettantigli nei confronti della banca o della società di leasing

finanziante e ogni ulteriore diritto al Fornitore, che li accetta. La cessione e l'accettazione di cambiali o assegni da parte del Fornitore avviene solo pro solvendo (erfüllungshalber). I costi sorti in tal caso sono a carico del Cliente. Il Fornitore ha sempre facoltà di informare l'istituto bancario/la società di leasing della cessione. Il Cliente s'impegna a informare l'istituto finanziario della riserva di proprietà e a dimostrare al Fornitore, su richiesta, di averlo fatto.

Nel caso in cui una società di leasing entri nel contratto tra il Fornitore e il Cliente, il contratto tra il Fornitore e il Cliente sarà considerato quiescente. In caso di scioglimento o conclusione del contratto tra la società di leasing e il Cliente (ed ev. il Fornitore) per una ragione imputabile al Cliente, il contratto tra il Fornitore e il Cliente riprende, purché il Fornitore esprima per iscritto il proprio consenso in merito.

8. Se il Cliente supera una scadenza di pagamento pattuita (mora), l'importo dovuto al Fornitore sarà gravato di interessi pari a nove punti percentuali oltre il tasso d'interesse base di volta in volta in vigore, tuttavia almeno dell'interesse dovuto, in modo dimostrabile, secondo la prassi bancaria per i debiti su conto corrente; il Fornitore ha facoltà di dimostrare ed esigere un danno di mora superiore.

9. In caso di mora del Cliente per una parte non solo irrilevante del pagamento totale (grave inadempimento contrattuale), l'importo residuo ancora dovuto da quest'ultimo e, in caso di conto corrente, sulla base di tutti i rapporti commerciali in essere, tutti i diritti di pagamento del Fornitore saranno immediatamente esigibili e gravati di interessi dalla data di scadenza, secondo quanto pattuito nel precedente punto II. 8. Lo stesso si applica nel caso in cui una cambiale o un assegno del Cliente accettati dal Fornitore non possano essere riscossi per circostanze imputabili al Cliente, nel qual caso ulteriori accordi di dilazione conclusi con l'accettazione della cambiale (Stundungsvereinbarungen) diventano irrilevanti.

10.

a) Se il Cliente è in mora con i propri obblighi di pagamento derivanti da uno o più negozi giuridici oppure, nonostante l'obbligo, non apre una lettera di credito o non lo fa conformemente a quanto previsto nel comma II., il Fornitore ha facoltà di

- rifiutare la consegna dell'oggetto della fornitura al Cliente e a custodirlo o utilizzarlo altrimenti a spese di quest'ultimo;
- negare l'esecuzione di un ulteriore negozio giuridico pattuito o un obbligo di garanzia incombente dallo stesso, fintanto che il Cliente ha recuperato le prestazioni o le partecipazioni arretrate e risarcito eventuali danni occorsi; inoltre, in caso di superamento, da parte del Cliente, della data di pagamento pattuita, al Fornitore spetta un diritto di ritenzione (Zurückbehaltungsrecht) relativo alle proprie prestazioni;
- non consentire o eventualmente riportare indietro singole funzioni dell'oggetto della fornitura fintanto che il Cliente non dimostri che tale limitazione delle funzionalità sia sproporzionata agli obblighi di pagamento non adempiuti.

b) Il Fornitore ha anche facoltà, a propria discrezione, di risolvere (zurücktreten) il contratto nei casi succitati. Soprattutto nei casi summenzionati, il Cliente non ha facoltà di appellarsi a un diritto (di ritenzione) a causa dei pagamenti dovuti ai sensi dei §§ 273, 320 BGB o del § 369 del codice commerciale tedesco ("HGB").

11. In tutti gli altri casi, diritti (di ritenzione) del Cliente ai sensi dei §§ 273, 320 BGB o del § 369 HGB possono essere rivendicati esclusivamente in caso di gravi inadempimenti contrattuali del Fornitore o di viziosità incontestata o giuridicamente valida dell'oggetto della fornitura, oppure in caso esista un nesso di reciprocità tra tali diritti e la relativa prestazione contrattuale del Fornitore.

12. Il Fornitore ha facoltà di compensare con crediti maturati e non, anche futuri, spettanti al Fornitore o a una società, di cui detenga una partecipazione diretta o indiretta di almeno l'80%, nei confronti del Cliente o che il Cliente vanta nei confronti di una delle ditte indicate. Su richiesta, il Cliente viene informato dello stato della partecipazione.

III. Termine di consegna, ritardo di consegna; mora del Cliente; spedizioni di prodotti in altri paesi membri dell'Unione Europea

1. Il termine di consegna è dato dagli accordi tra le parti contraenti. Esso decorre non prima della data in cui il Cliente adempie ai propri obblighi di collaborazione, pattuiti a livello contrattuale e derivanti da contratti accessori, o necessari nel corso dello svolgimento del contratto, come ad esempio procurarsi autorizzazioni, altra documentazione e/o la dichiarazione di approvazione e/o mette a disposizione gli equipaggiamenti che è tenuto a fornire per l'esecuzione del contratto e/o gli accessori dell'oggetto della fornitura per l'assemblaggio; inoltre, se il Cliente ha versato gli acconti pattuiti nel contratto e se è pervenuta presso il Fornitore una conferma scritta del finanziamento da parte di un istituto di credito del Cliente accettato dal Fornitore o la conferma scritta dell'ordine del Fornitore, tuttavia entro e non oltre due settimane da tale data.

Il rispetto del termine di consegna da parte del Fornitore presuppone inoltre che tutte le questioni tecniche e commerciali tra le parti contraenti siano state chiarite.

Se il Cliente non soddisfa i suddetti criteri, il termine di consegna si prolunga di un periodo di tempo adeguato. Quanto sopra non si applica se il ritardo è imputabile al Fornitore.

2. Il rispetto del termine di consegna è soggetto a riserva di corretto approvvigionamento tempestivo [del Fornitore presso altri fornitori], salvo che ciò non avvenga per ragioni imputabili al Fornitore. Il Fornitore comunica immediatamente il profilarsi di ritardi.

3. Il termine di consegna è rispettato se l'oggetto della fornitura ha lasciato lo stabilimento del Fornitore entro la scadenza del termine o è stato dichiarato pronto per la spedizione.

4. I termini pattuiti tra le parti si prorogano in misura adeguata in caso di un evento di forza maggiore presso il Fornitore o uno dei suoi subfornitori. Con l'espressione "forza maggiore" s'intendono tutti quegli eventi imprevedibili al di fuori della sfera di controllo del Fornitore o che

non possono essere risolti con uno sforzo accettabile in quelle circostanze, in particolare eventi naturali, malattie estremamente contagiose, disposizioni o ammonimenti di autorità o tribunali, eventi bellici, guerra civile, attacchi terroristici, sommosse, incendio, sciopero, agitazioni sindacali, danni da trasporto, contaminazione radioattiva dell'oggetto della fornitura, del luogo di fornitura, del luogo di spedizione o dei relativi dintorni.

Le circostanze summenzionate non sono imputabili al Fornitore nemmeno se si verificano durante una mora già esistente.

5. Il Fornitore è tenuto a comunicare immediatamente al Cliente il verificarsi di un evento di forza maggiore. In caso di forza maggiore, è esclusa una responsabilità e un risarcimento danni forfettario secondo il punto III. 6.

6. Se il Fornitore cade in mora con colpa provocando un danno al Cliente, ha facoltà di esigere un'indennità di mora forfettaria. Essa è pari allo 0,5% per ogni due settimane solari intere di ritardo, ma con un massimo del 5% complessivo del valore di quella parte della fornitura totale che non può essere utilizzata per tempo, o in conformità al contratto, in conseguenza del ritardo. Al Fornitore è concesso un periodo d'attesa di quattro settimane solari intere senza che la consegna sia in ritardo.

In osservanza delle eccezioni indicate e applicabili di cui all'articolo VII. ("Responsabilità del Fornitore; limitazione di responsabilità"), punto 2 lettera a-f, è esclusa la rivendicazione di ulteriori diritti del Cliente per mora.

È fatta inoltre salva la capacità del Fornitore di dimostrare l'insussistenza o il minore valore del danno.

7. Nel caso in cui, tenendo conto delle eccezioni di legge, dopo la scadenza il Cliente conceda al Fornitore un termine congruo per la consegna e tale termine non sia rispettato, il Cliente ha facoltà di risolvere (zurücktreten) il contratto secondo il punto XI. Egli s'impegna, su richiesta del Fornitore, a dichiarare per iscritto, con un preavviso congruo, se intenda avvalersi del proprio diritto di risoluzione.

Se il Cliente non esercita questo diritto o non lo fa nelle forme e nei termini prescritti o il Fornitore è pronto alla consegna prima di ricevere la dichiarazione di risoluzione del Cliente, quest'ultimo perde il diritto di risolvere il contratto (= decadenza).

Trovano inoltre applicazione le regolamentazioni al punto XI. delle presenti Condizioni di fornitura.

8. Ulteriori diritti derivanti dal ritardo di consegna del Fornitore si determinano esclusivamente secondo il punto VII. 2 delle presenti Condizioni.

9. Se la spedizione o l'accettazione dell'oggetto della fornitura sono ritardate per ragioni imputabili al Cliente, il Fornitore addebiterà al Cliente, dopo un mese dall'avviso di spedizione pronta, i costi effettivamente sostenuti a causa del ritardo, almeno lo 0,75 percento del valore della fattura per ogni mese iniziato ed eventualmente immagazzinerà l'oggetto della fornitura o parti dello stesso a spese del Cliente e/o stabilirà un termine congruo per l'accettazione dell'oggetto della fornitura o parti dello stesso e, qualora trascorra senza esito, disporrà altrimenti dell'oggetto della fornitura o di parti dello stesso; tali scelte non pregiudicano

il diritto del Fornitore di pretendere l'adempimento del contratto da parte del Cliente e il termine di consegna del Fornitore si estende in misura adeguata senza che subentri un ritardo di consegna (Schuldnerverzug) da parte sua. È fatto inoltre salvo il diritto del Fornitore di dimostrare un danno superiore al summenzionato importo forfettario.

Ritardi risultanti dal paese di destinazione sono imputabili al Cliente.

10. Se, per le consegne di prodotti negli altri paesi membri dell'Unione Europea, la responsabilità del trasporto spetta al Cliente, egli s'impegna a mettere immediatamente a disposizione del Fornitore la documentazione necessaria debitamente compilata correttamente ai sensi delle norme giuridiche tedesche in vigore (ad es. dichiarazione di ricezione della merce, documento di non imponibilità IVA della spedizione internazionale o lettere di vettura CMR). Qualora il Cliente non adempia a tale obbligazione nei tempi, il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente in un secondo tempo l'IVA tedesca, nell'aliquota di volta in volta in vigore, sull'importo della fattura. Lo stesso si applica a forniture intracomunitarie non imponibili IVA a cui non si applichi il diritto tedesco, nella misura in cui le normative locali richiedano la documentazione corrispondente, e a consegne in paesi terzi per i quali il Cliente sia responsabile della dichiarazione di esportazione.

IV. Trapasso del rischio; accettazione; assicurazione

1. Il rischio passa al Cliente nel momento in cui il Fornitore ha preparato l'oggetto della fornitura per la spedizione e ha comunicato al Cliente che la stessa è pronta (§ 269 BGB) e ciò anche in caso di forniture parziali o se il Fornitore si è assunto anche altre prestazioni, ad es. i costi di spedizione o la consegna e l'installazione.

Il rischio del prezzo e della prestazione passa al Cliente al momento dell'approntamento dell'oggetto della fornitura e dell'avviso di "spedizione pronta" inviato al Cliente.

2. Sono consentite consegne parziali salvo che non siano irragionevoli per il Cliente.

3. All'inizio dei lavori di montaggio, il Cliente mette a disposizione un edificio riscaldato privo di polvere e un'area di scarico adeguata, un'apertura per il posizionamento sufficientemente grande, allacci alla corrente elettrica, all'aria e all'acqua, dispositivi di aspirazione e un ampio locale munito di serratura per i montatori in cui tenere oggetti di valore e utensili, armadietti e sanitari, nonché telefono, fax e internet a banda larga utilizzabile gratuitamente dai collaboratori del Fornitore per finalità di servizio durante il montaggio e la fase di messa in funzione. Lo stesso vale in caso di riparazioni/interventi in garanzia.

4. Il collaudo deve essere eseguito immediatamente alla data di accettazione o dopo la comunicazione del Fornitore che l'oggetto della fornitura è pronto per il collaudo.

5. Su richiesta del Fornitore, il Cliente è tenuto a collaborare alla fissazione di una data di collaudo e a redigere e firmare un verbale di accettazione con le definizioni concordate in cui registrare tutti i reclami; in caso contrario, la prestazione del Fornitore s'intende approvata e accettata priva di vizi.

6. Il Cliente non ha facoltà di negare l'accettazione della prestazione del Fornitore a causa di un vizio di lieve entità che non pregiudica il valore d'uso o lo fa in misura irrilevante. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla causa, la qualità, il tipo e/o la rilevanza e/o le ripercussioni dei vizi, ciascuna parte ha facoltà di avviare un procedimento di prova autonomo o promuovere un procedimento giudiziario. Se il procedimento di prova autonomo non viene avviato entro quattro settimane dalla data di collaudo fissata, la prestazione del Fornitore s'intende approvata e accettata dal Cliente senza riserve. Lo stesso si applica anche nel caso in cui il Cliente abbia utilizzato la prestazione del Fornitore o parti della stessa nonostante l'inidoneità.

7. Se sono fabbricati prodotti idonei alla vendita per un periodo superiore a quattro (4) settimane o entro e non oltre quattro (4) settimane dalla rimozione di tutti i vizi essenziali, l'oggetto della fornitura s'intende accettato allo scadere della quarta (4^a) settimana.

8. L'annotazione di punti in sospeso nel verbale di collaudo relativi a reclami o vizi irrilevanti non impedisce l'accettazione.

9. Se il Cliente non accetta l'oggetto della fornitura o parti dello stesso sebbene l'opera non evidenzii vizi o evidenzii solo vizi irrilevanti oppure la consegna dell'oggetto della fornitura o di parti dello stesso viene differita su richiesta del Cliente e il periodo di garanzia relativo a vizi dell'oggetto della fornitura non è ancora iniziato, esso inizia in ogni caso a decorrere dalla data di accettazione originaria pattuita.

In questi casi, il Fornitore ha facoltà, a propria discrezione,

- di differire la data di accettazione e di esigere dal Cliente i costi derivanti da tale differimento;
- di porre un'unica scadenza per le rate di pagamento ancora dovute;
- di risolvere il contratto (zurücktreten) per iscritto dopo il termine di quattro settimane solari fissato e richiedere al Cliente il pagamento di un importo pari al venti per cento (20%) del prezzo da addebitare per l'intera prestazione a titolo di risarcimento danni, nel qual caso è fatto comunque salvo il diritto del Fornitore di rivendicare e dimostrare un ulteriore diritto al risarcimento del danno oltre a quanto sopra indicato.

Se il Cliente dimostra che il Fornitore non ha subito alcun danno o ne ha subito uno inferiore, il diritto del Fornitore sarà ridotto in misura corrispondente.

I costi di produzione sono a carico del Cliente. Il Cliente è anche tenuto a fare del suo meglio per collaborare alla produzione. Con la presente, il Cliente concede il proprio consenso irrevocabile relativo all'apertura necessaria dei locali in cui si trova l'oggetto della fornitura e il permesso di accesso al Fornitore.

10. Inoltre, il Fornitore ha il diritto, secondo i requisiti indicati al punto 9, di limitare il funzionamento della macchina o di non attivare determinate funzioni secondo quanto descritto nel punto II. 10.a. alla fine.

11.

- a) Se, in caso di spedizione dell'oggetto di fornitura da parte del Fornitore, il Cliente non dimostra, al momento del trapasso del rischio, di aver stipulato un'assicurazione di trasporto e montaggio, a proprio nome e a proprie spese, adeguata al valore dell'oggetto della fornitura, il Fornitore ha facoltà di stipulare i contratti di assicurazione indicati in nome e a spese del Cliente; a tale scopo, il Cliente conferisce con la presente una procura irrevocabile.
- b) Il Cliente è tenuto, dall'installazione della macchina nello stabilimento produttivo, a stipulare un'assicurazione contro incendio, danni causati da elementi naturali, furto, assicurazione di beni materiali e un'assicurazione contro altri danni, nonché contro il deterioramento e perimento accidentale e, al termine del montaggio dell'oggetto della fornitura, un'assicurazione rottura macchine a favore del Fornitore per l'intero valore dell'oggetto della fornitura o del prezzo di compravendita ancora dovuto fino almeno al saldo completo, nella misura in cui l'oggetto della fornitura sia in quel momento ancora di proprietà del Fornitore. Il Fornitore deve essere indicato come co-assicurato e gli deve essere consegnata la conferma di avvenuta stipula.

12. Con la presente, il Cliente conferisce procura irrevocabile al Fornitore, nel caso in cui l'oggetto della fornitura sia sotto riserva di proprietà del Fornitore, di assicurarlo a proprie spese contro furto, rottura, incendio, acqua e altri danni, nonché contro deterioramento o perimento accidentale, nel caso in cui egli stesso non adempia all'obbligo di prova a lui spettante nei confronti del Fornitore, nonostante quest'ultimo abbia fissato un termine per lo stesso. Con la presente, il Cliente cede al Fornitore, che li accetta, tutti i diritti e le rivendicazioni basati su un tale contratto di assicurazione, compresi i diritti di disdetta, di variazione del contenuto e, in caso di sinistro, di liquidazione della valuta assicurata. Quest'ultimo ha facoltà di comunicare tale cessione in qualsiasi momento alla compagnia di assicurazione.

V. Riserva di proprietà

1. Il Fornitore si riserva la proprietà sull'oggetto della fornitura fino al ricevimento di tutti i pagamenti, anche per prestazioni accessorie eventualmente dovute in aggiunta, derivanti dal contratto di fornitura.
2. Per la durata della riserva di proprietà, il Cliente ha facoltà di detenere e utilizzare l'oggetto della fornitura, nella misura in cui adempia alle proprie obbligazioni derivanti dalla riserva di proprietà secondo le seguenti disposizioni di questo articolo e non si trovi in arretrato o in mora di pagamento con colpa.
3. Il Cliente è tenuto a concedere l'accesso illimitato all'oggetto della fornitura al Fornitore, alla prima richiesta e dietro presentazione di ragioni oggettive (in particolare per verificare lo stato di manutenzione, l'osservanza delle istruzioni per l'uso e di funzionamento, l'uso di mezzi di utilizzo approvati ecc.), fintanto che tutti i pagamenti indicati al punto 1 non siano pervenuti al Fornitore.

Se il Cliente dovesse negarlo ingiustamente, la garanzia relativa all'oggetto della fornitura decade.

4. Il Cliente non può vendere, impegnare, cedere a terzi, né dare in garanzia l'oggetto della fornitura. In caso di pignoramenti, sequestro o altre disposizioni da parte di terzi, egli è tenuto a informarne immediatamente il Fornitore, tutelandolo nel miglior modo possibile.

5. In caso di inoltro, cessione o rivendita, a terzi, a titolo oneroso o gratuito, dell'oggetto della fornitura sotto riserva di proprietà, a cui il Fornitore abbia acconsentito per iscritto, il Cliente agisce sempre in rappresentanza, diretta o indiretta, del Fornitore. Il Cliente è quindi tenuto a comunicare i diritti di proprietà del Fornitore rispetto a terzi e a inoltrare la riserva di proprietà esistente. Con la presente, il Cliente cede al Fornitore, che li accetta, i diritti e i crediti derivati al Cliente nei casi citati, compresi quelli di comproprietà, utilizzo e restituzione, nonché pretese materiali e/o pecuniarie derivanti dalla cessione, fatte salve le obbligazioni che permangono in essere dal rapporto contrattuale pattuito con il Fornitore. Lo stesso si applica nel caso in cui il Cliente ceda a terzi l'oggetto della fornitura sotto riserva di proprietà, mediante finanziamento di terzi, contro la volontà del Fornitore e senza comunicare i diritti e le pretese di quest'ultimo, facendogli così perdere la proprietà.

6. In caso di comportamento contrario alle clausole da parte del Cliente, in particolare in caso di mora di pagamento non irrilevante, in osservanza del punto V. 7, il Fornitore ha facoltà di riprendersi l'oggetto della fornitura e il Cliente è obbligato alla restituzione.

In questo caso, il Fornitore ha facoltà di prendere direttamente possesso dell'oggetto della fornitura sotto riserva di proprietà, di rimuoverlo e di venderlo privatamente e di compensare, a propria discrezione, il ricavato, compresi interessi e costi sostenuti o da sostenere per riparazioni necessarie, perizie, trasporto, imballaggio, cessione, tribunale e avvocato ecc., con le pretese di pagamento spettanti al Fornitore nei confronti del Cliente, nell'ordine che sceglierà. Il Cliente è tenuto a fare ogni sforzo per collaborare e supportare il Fornitore nella presa di possesso e la rimozione dell'oggetto della fornitura.

7. I costi sostenuti o da sostenere, da parte del Fornitore, per l'eliminazione di diritti di terzi sono a carico del Cliente.

8. Il punto 7 si applica in particolare se tali costi non possono essere pretesi o recuperati da tale terza parte.

9. Sulla base della riserva di proprietà, il Fornitore può esigere l'oggetto della fornitura solo se ha risolto il contratto.

10. L'istanza di apertura di una procedura concorsuale autorizza il Fornitore a risolvere il contratto e a richiedere la restituzione immediata dell'oggetto della fornitura.

11. In particolare, anche in caso di consegna al di fuori del territorio di applicazione delle norme federali tedesche, il Cliente è tenuto ad adottare tutte le misure (ad es. registrazione della riserva di proprietà) e a fornire tutte le dichiarazioni verso le autorità o altri enti e istituzioni, necessarie a garantire la riserva di proprietà o diritti analoghi; indipendentemente da tale obbligo personale, con la presente il Cliente conferisce procura irrevocabile al Fornitore di fornire egli stesso tutte le dichiarazioni indicate a garanzia dei diritti del Fornitore in nome e a spese del Cliente.

VI. Rivendicazione di vizi

Il Fornitore risponde di vizi della cosa (Sachmängel) e giuridici di nuovi oggetti forniti (Rechtsmängel), a esclusione di ulteriori pretese, con riserva dell'articolo VII, nel seguente modo:

Vizi della cosa (Sachmängel)

1. Tutte le parti che, in conseguenza di una circostanza occorsa prima del trapasso del rischio, si rivelino viziate potranno essere riparate o sostituite, a scelta del Fornitore, con altre prive di vizi. L'accertamento di tali vizi deve essere denunciato immediatamente per iscritto al Fornitore. Le parti sostituite diventano di proprietà del Fornitore.

Il Fornitore eseguirà i lavori in garanzia gratuitamente in generale in giorni feriali e al normale orario contrattuale. Se la produzione del Cliente richiedesse prestazioni speciali, i relativi costi saranno a carico del Cliente.

2.
 - a) Per l'esecuzione delle riparazioni del bene e delle forniture sostitutive ritenute ragionevolmente necessarie dal Fornitore, il Cliente deve concedere accesso illimitato, anche al di fuori del normale orario di lavoro, e senza ostacoli e impedimenti di qualsivoglia natura, se richiesto dal Fornitore, e mettere gratuitamente a disposizione del Fornitore una persona che conosca a fondo il funzionamento dell'oggetto della fornitura affinché gli fornisca informazioni e assistenza. Quanto sopra vale per il periodo ragionevolmente necessario al Fornitore per eseguire le riparazioni e/o la sostituzione delle parti; in caso contrario, il Fornitore è esonerato dalla responsabilità dei costi e delle conseguenze derivanti dalle stesse.
 - b) Solo in casi urgenti di pericolo per la sicurezza di funzionamento o per prevenire danni maggiori sproporzionati, dei quali il Fornitore deve essere informato immediatamente, o in casi in cui il Fornitore sia in mora con le proprie obbligazioni di garanzia, il Cliente ha il diritto di eliminare personalmente la difformità o di farla eliminare da terzi e di richiedere al Fornitore il rimborso delle spese necessarie e commisurate.
 - c) Se il Cliente o una terza parte non ripara correttamente il bene, il Fornitore non risponde delle conseguenze risultanti. Lo stesso si applica in caso di modifiche all'oggetto della fornitura apportate senza il consenso del Fornitore.
3. Nella misura in cui il reclamo si riveli giustificato, le spese necessarie al fine del ripristino della conformità saranno a carico del Fornitore, nella misura in cui non subentri un onere sproporzionato a carico del Fornitore. Con la vendita di una cosa di nuova produzione, egli rimborsa, nell'ambito del proprio obbligo di legge, anche le spese sostenute dal Cliente in relazione a diritti di rivalsa nella catena di distribuzione.
4.
 - a) Il Cliente ha diritto di risolvere il contratto se il Fornitore, tenendo conto delle eccezioni di legge, non rispetta per due volte un termine congruo a lui

imposto per la riparazione del bene o la fornitura sostitutiva per una difformità (erheblich) della cosa. Sono fatte salve le regolamentazione di cui al punto XI. di queste Condizioni di fornitura.

- b) Se è presente solamente un vizio irrilevante, al Cliente non spetta un diritto di risoluzione, bensì soltanto un diritto alla riduzione del prezzo d'acquisto.
5. Ulteriori diritti si determinano esclusivamente secondo il punto VII. 2 delle presenti Condizioni.
6. In particolare, si declina ogni responsabilità o garanzia nei seguenti casi:
 - uso scorretto o non conforme, errato montaggio o messa in funzione da parte del Cliente o di terzi, usura naturale, cura scorretta o negligente, manutenzione non corretta, mezzi d'esercizio inadatti, lavori edili carenti, fondo non idoneo, influssi chimici, elettrochimici o elettrici, nella misura in cui non siano imputabili al Fornitore;
 - per componenti dell'oggetto della fornitura richiesti, acquistati o messi a disposizione dal Cliente e non compresi nell'ambito di fornitura, sulla cui qualità il Fornitore non può influire in alcun modo e non fa affidamento. Questa esclusione di responsabilità non si applica a errori di montaggio imputabili al Fornitore, nella misura in cui il Fornitore abbia eseguito il montaggio e lo abbia eventualmente addebitato.
 - Il Fornitore non si assume alcuna garanzia sul funzionamento e l'assenza di vizi di accessori, gruppi e parti di macchina acquistati e/o messi a disposizione dal Cliente. Il Cliente s'impegna a montare e integrare nella macchina solamente accessori, gruppi e parti commercializzati sul mercato. Egli s'impegna inoltre a informare il Fornitore del tipo e dell'ambito di tali oggetti messi a disposizione prima di montarli e, in presenza di altra esclusione di responsabilità del Fornitore, a montarli e integrarli solo previa espressa approvazione tecnica scritta del Fornitore. In tal caso, il Cliente agisce a proprio rischio e pericolo. In caso di inadempimento di tale obbligo, egli deve manlevare e, alla prima richiesta, tendere indenne il Fornitore da qualsiasi responsabilità (in particolare risarcimento di danni, garanzia e responsabilità per danni da prodotto) derivante dal montaggio delle parti summenzionate; il Cliente risponde nei confronti del Fornitore di tutti i danni risultanti.
7. Il Cliente è tenuto a notificare immediatamente al Fornitore ricorsi in garanzia per vizi della cosa per iscritto o, qualora sia irragionevole in base alle circostanze del singolo caso, anche mediante un messaggio di testo o verbalmente, e gli dovrà concedere la possibilità di verificare la legittimità di tale ricorso in un modo adeguato. Qualora il Cliente non adempia a tale obbligo, il Fornitore ha facoltà di rifiutare lavori in garanzia per il vizio oggetto del ricorso.
8. È esclusa ogni garanzia (Gewährleistung) per oggetti contrattuali, accessori ed equipaggiamenti usati.

Vizi giuridici (Rechtsmängel)

9. Se l'uso dell'oggetto della fornitura porta a ledere diritti d'autore o di protezione industriale, il Fornitore procurerà, a proprie spese, il diritto al Cliente di continuare a utilizzare l'oggetto della fornitura o a modificarlo in modo accettabile per il Cliente, in modo che non sussista più una violazione di diritti di protezione.

Qualora ciò non sia possibile a condizioni economiche adeguate o entro un termine congruo, il Cliente ha facoltà di risolvere il contratto. Con i presupposti sopra indicati, anche il Fornitore ha facoltà di risolvere il contratto. Trovano applicazione le regolamentazioni al punto XI. delle presenti Condizioni di fornitura.

Inoltre, su richiesta scritta, il Fornitore terrà indenne il Cliente da richieste di risarcimento danni incontestate o giuridicamente valide per danni diretti del titolare del diritto di protezione in questione.

Le obbligazioni del Fornitore menzionate al punto VI. 9. sono conclusive, fatto salvo il punto VII. 2, in caso di violazione di diritti d'autore o di protezione. Esse sussistono solo se

- il Cliente informa immediatamente il Fornitore di violazioni di diritti d'autore o di protezione rivendicate,
- il Cliente supporta adeguatamente il Fornitore nella difesa dai diritti rivendicati o consente al Fornitore di eseguire le misure di modifica di cui al punto VI. 9,
- al Fornitore rimangono riservate tutte le misure difensive comprese regolamentazioni stragiudiziali,
- il vizio giuridico non si basa su un'istruzione del Cliente e
- la violazione del diritto non è stata causata da una modifica all'oggetto della fornitura eseguita in proprio dal Cliente o da un uso non conforme al contratto dello stesso.

VII. Responsabilità del Fornitore, esclusione di responsabilità

1. Nel caso in cui il Cliente non possa utilizzare l'oggetto della fornitura in modo conforme al contratto in seguito a proposte o consulenze vincolanti errate od omesse con colpa da parte del Fornitore, avvenute prima o dopo la stipula del contratto, oppure in seguito a violazione colposa di altri obblighi contrattuali accessori, in particolare istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'oggetto della fornitura, trovano applicazione, con esclusione di ulteriori diritti del Cliente, le regolamentazioni degli articoli VI. e VII. 2. In nessun caso è esclusa la responsabilità per danni derivanti da lesione della vita, l'integrità fisica o la salute basati su inadempienza colposa del Fornitore o inadempienza colposa o dolosa di un rappresentante legale o un ausiliario del Fornitore (Erfüllungsgehilfen) o per altri danni basati su inadempienza con colpa grave del Fornitore o su inadempienza con colpa grave o dolo di un rappresentante legale o un ausiliario del Fornitore; trova tuttavia applicazione il § 278 BGB.

2. Il Fornitore risponde di danni, per qualsivoglia motivo giuridico, non occorsi all'oggetto stesso della fornitura solo

- a) in caso di dolo,
- b) colpa grave,
- c) lesione colposa della vita, l'integrità fisica, la salute,
- d) vizi taciuti con dolo,
- e) nel quadro di una promessa di garanzia (Garantie-zusage),
- f) in caso di vizi dell'oggetto della fornitura, nella misura in cui è prevista la responsabilità per danni personali o materiali di oggetti a uso privato ai sensi della Legge sulla responsabilità per danno da prodotto.

In caso di inadempienza colposa comprovata di obbligazioni contrattuali sostanziali (ovvero quelle obbligazioni che sono alla base del contratto e sulle quali il Cliente deve ragionevolmente fare affidamento), il Fornitore risponde anche in caso di colpa lieve (einfache Fahrlässigkeit), in questo caso limitatamente ai danni contrattuali tipici ragionevolmente prevedibili.

Sono esclusi ulteriori diritti.

L'esclusione o limitazioni di responsabilità a favore del Fornitore si applicano anche a collaboratori, rappresentanti e ausiliari di quest'ultimo (Erfüllungsgehilfen).

VIII. Prescrizione

1. Salvo diverse regolamentazioni in queste Condizioni di fornitura, tutti i diritti del Cliente, per qualsivoglia motivo giuridico, sono prescritti in 12 mesi; lo stesso si applica anche alla prescrizione di diritti di rivalsa nella catena di distribuzione ai sensi del § 445b, comma 1 BGB, purché l'ultimo contratto in questa catena di distribuzione non sia un acquisto di beni di consumo (Verbrauchsgüterkauf). È fatta salva la sospensione della prescrizione di cui al § 445b, comma 2 BGB. Il periodo di prescrizione relativo a rivendicazioni di vizi decorre dalla data in cui l'oggetto della fornitura è pronto per la produzione (possibilità di produrre i primi esemplari stampati e idonei alla vendita). Se la spedizione e/o l'installazione e/o la condizione di "pronto alla produzione" dell'oggetto di fornitura ritardano per motivi non imputabili al Fornitore, le rivendicazioni cadono in prescrizione dopo un massimo di diciotto mesi dalla data del trapasso del rischio effettivo o pattuito in modo vincolante, a seconda di quale evento si verifica per primo.

2. Il periodo di garanzia per i ricambi forniti o le riparazioni eseguite dal Fornitore nel quadro della garanzia termina alla scadenza del periodo di garanzia valido per l'oggetto della fornitura.

3. Il periodo di garanzia per prestazioni di assistenza o mere forniture sostitutive è pari a dodici (12) mesi dalla conclusione del lavoro di assistenza o dalla data di consegna del ricambio.

4. Alle richieste di risarcimento danni di cui ai punti VII. 2 a-d e f si applicano i termini di legge.

5. Lo stesso si applica anche a vizi di un fabbricato o a oggetti della fornitura, che sono stati impiegati per un fabbricato nel rispetto del normale utilizzo e ne hanno provocato la viziosità.

IX. Software

1. Se la fornitura include software, al Cliente viene concesso un diritto esclusivo, a fronte di pagamento conforme al contratto, di utilizzare il software fornito e la relativa documentazione.

Esso viene concesso per uso esclusivo sull'oggetto della fornitura a cui è destinato.

2. È vietato utilizzare il software su più di un sistema, salvo che il Fornitore non abbia preventivamente espresso il suo consenso scritto.

Il Cliente può riprodurre, modificare, tradurre o trasformare il software dal codice oggetto al codice sorgente solo nella misura consentita dalla legge (§§ 69 a e segg. della Legge tedesca sul diritto d'autore (UrhG).

3. Il Cliente s'impegna a non rimuovere i dati del produttore, in particolare le note sul copyright, e a non modificarle senza il preventivo consenso espresso del Fornitore. Il Cliente non decodificherà, modificherà o sottoporrà il software o il firmware a reverse engineering, qualora sia crittografato o protetto direttamente o indirettamente.

4. Tutti gli altri diritti sul software e la relativa documentazione, copie incluse, rimangono del Fornitore o dei fornitori del software. La concessione di sublicenze non è consentita.

5. Il Cliente concede al Fornitore il permesso illimitato di instaurare una connessione elettronica con l'oggetto della fornitura (ad es. mediante modem, VPN) e di consultare, modificare e utilizzare i dati.

6.

a) Il Fornitore ha facoltà di visualizzare e conservare i dati registrati in caso di utilizzo dell'app di assistenza remota (Visual Support) del Fornitore. Il Fornitore conserva tutti i diritti sul materiale così registrato. Con l'inizializzazione del supporto remoto sull'apparecchio, il Cliente acconsente all'uso della webcam e del microfono.

b) Il Fornitore riceve solo ed esclusivamente le informazioni visive e sonore messe a disposizione del Cliente tramite l'assistenza remota, nonché file espressamente autorizzati dal Cliente. Il Cliente assicura di disporre del consenso dell'avente diritto eventualmente necessario in materia di diritto di protezione dei dati per la trasmissione di dati personali al Fornitore. Le informazioni messe a disposizione non sono cedute a terzi, né a soggetti esterni.

X. Riservatezza

1. Il Cliente dovrà trattare tutte le informazioni trasmesse dal Fornitore al Cliente connesse con la conferma d'ordine scritta del Fornitore oppure un contratto di compravendita/d'opera sottoscritto da entrambe le parti e le informazioni relative a ricambi originali del Fornitore o al software del Fornitore o di terzi con riservatezza. Il Cliente deve utilizzare le informazioni solo per lo scopo indicato nella conferma d'ordine scritta o nel contratto di compravendita/d'opera. Il manuale di funzionamento, i disegni ricevuti ecc. sono destinati all'uso

esclusivo del Cliente e non devono essere ceduti a terzi (nemmeno ad ausiliari e/o aziende collegate) senza la preventiva conferma scritta del Fornitore.

Tale consenso scritto alla cessione può essere concesso solo per iscritto. Il consenso eventualmente concesso dal Fornitore è una tantum e non autorizza a ripetere la cessione.

L'obbligo alla riservatezza non si applica a quelle informazioni, rispetto alle quali il Cliente sia in grado di dimostrare

a) che erano già di dominio pubblico oppure lo sono diventate senza violazione, da parte del Cliente, del suo obbligo di riservatezza oppure

b) che erano già note al Cliente quando le ha ricevute senza obbligo di riservatezza oppure

c) di averle ricevute legittimamente da terzi senza obbligo di riservatezza oppure

d) di averle sviluppate autonomamente, senza utilizzare le informazioni trasmesse secondo questo contratto.

2. Le obbligazioni regolamentate in questo punto X. permangono in essere anche oltre la conclusione del contratto, indipendentemente dal modo in cui esso viene terminato.

3. Non sono consentite operazioni di reverse engineering.

XI. Recesso

1. Se il Cliente recede dal contratto nelle forme e nei termini prescritti, purché compri il danno causato il Fornitore rimborsa, ad esclusione di tutti gli altri diritti del Cliente, l'interesse negativo (negatives Interesse) pari all'uno per cento massimo del prezzo pattuito per l'oggetto della fornitura; tale limitazione non si applica in caso di dolo o colpa grave da parte del Fornitore o di relativi ausiliari per la ritardata consegna. È fatto salvo al Cliente dimostrare un danno superiore. Il punto VII. 2 trova applicazione per analogia.

2. Il Cliente può inoltre recedere dal contratto se

– per il Fornitore diventa definitivamente impossibile fornire l'intera prestazione prima del trapasso del rischio;

– per il Fornitore diventa impossibile eseguire una parte della prestazione e il Cliente dimostra un interesse legittimo a rifiutare una prestazione parziale del Fornitore. Se il Cliente non riesce a documentare tale interesse, ha diritto a una riduzione delle controprestazioni da lui dovute in rapporto percentuale tra il valore della prestazione parziale impossibile e il valore della prestazione totale.

3. In caso di recesso, il Cliente è tenuto, fatti salvi ulteriori adempimenti, a restituire l'oggetto della fornitura al Fornitore secondo quanto previsto in questa clausola. Quest'ultimo ha facoltà di ritirarlo dai locali del Cliente secondo quanto previsto al punto V. 6. Il punto VII. si applica per analogia a diritti del Cliente. Se il Cliente è in ritardo con la restituzione dell'oggetto della fornitura, risponde anche di eventuali danni accidentali allo stesso

occorsi durante il ritardo o dell'impossibilità di restituzione dell'oggetto della fornitura, fintanto che il Fornitore è tornato direttamente in possesso dell'intero oggetto della fornitura.

4. In caso di recesso del Cliente per ragioni non imputabili al Fornitore, quest'ultimo può esigere dal Cliente il rimborso (in senso di interesse positivo (positives Interesse)) per:

- le spese già sostenute e ancora da sostenere in conseguenza del contratto (ad es. provvigioni, costi di riattrezzamento, costi di trasporto, imballaggio, montaggio e smontaggio, premi assicurativi, imposte, spese generali di amministrazione, spese di finanziamento e incasso, perdita di interessi), senza obbligo di dimostrarle, per un importo forfettario pari al 5 % del valore dell'oggetto della fornitura, ferma restando comunque la facoltà del Cliente di dimostrare un diritto di risarcimento del danno inferiore. Il Fornitore può inoltre rivendicare un ulteriore diritto al risarcimento del danno oltre a quanto sopra indicato. Al Fornitore è consentita la compensazione, anche con gli acconti ricevuti dal Cliente; e
- il deterioramento, il perimento o l'impossibilità già avvenuta o che si sta verificando di restituzione dell'oggetto della fornitura per altro motivo.

5.

- a) Il Fornitore può inoltre esigere un compenso per lo sfruttamento o l'utilizzo dell'oggetto della fornitura se il valore dello stesso si è ridotto dall'installazione o dal momento in cui il Fornitore ne è tornato in possesso diretto. La diminuzione del valore si calcola dalla differenza tra il prezzo totale indicato nella conferma d'ordine scritta o nel contratto di compravendita/d'opera e il valore attuale realizzato con la vendita (tenendo conto dei costi di realizzo sostenuti) o, se l'oggetto non può essere venduto, mediante la stima di un perito giurato.
- b) Il punto 4 si applica per analogia in caso di recesso del Fornitore per motivi imputabili al Cliente, a condizione che sia concordato un risarcimento forfettario pari al 20 % del valore contrattuale, ferma restando la possibilità per entrambe le parti di dimostrare un danno ulteriore o inferiore.

XII. Riserva di controllo delle esportazioni

1. L'efficacia del contratto e l'obbligo di erogazione delle prestazioni offerte sono soggette alla riserva che le norme sull'embargo e il controllo delle esportazioni di volta in volta applicabili non si contrappongano alla conclusione e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Questa riserva comprende anche le regolamentazioni del diritto statunitense sul controllo delle (ri)esportazioni nella misura in cui sia applicabile e non sia in contraddizione al diritto di volta in volta applicabile.

2. Se il contratto contiene regolamentazioni diverse e la nullità di cui al sottoparagrafo a. si riferisce solo a una parte di esso, è fatta salva l'efficacia della parte rimanente del contratto nella misura in cui esso sia divisibile.

3. Il Cliente è tenuto a mettere immediatamente a disposizione del Fornitore tutte le informazioni e la documentazione necessarie al rispetto di tutte le norme di controllo delle esportazioni applicabili all'esportazione, l'importazione e la riesportazione o l'introduzione di merci. In caso di inosservanza delle obbligazioni di cui sopra o di informazioni inesatte, il Cliente risponde di tutti i danni subiti di conseguenza dal Fornitore, comprese imposte, ammende e pene pecuniarie.

4. Ritardi o mancata prestazione basati sulla verifica dell'ammissibilità di diritto di controllo delle esportazioni o procedure di approvazione comportano la decadenza dei termini di consegna e delle scadenze nella misura in cui il ritardo/la mancata prestazione non siano imputabili al Fornitore. Sono esclusi diritti di risarcimento danni e di rivalutazione relativi a tali ritardi o mancata prestazione derivanti dalle norme di controllo delle esportazioni di volta in volta applicabili; a prescindere da ciò, al riguardo si rimanda anche alle regolamentazioni sulla limitazione di responsabilità.

5. Il Cliente assicura che tutte le merci soggette a restrizione all'esportazione secondo il diritto di controllo delle esportazioni applicabile vengono utilizzate esclusivamente nel paese di destinazione pattuito con il Cliente e ivi rimangono. Se il Cliente intende successivamente riesportare dette merci, è tenuto a rispettare le norme di controllo delle esportazioni di volta in volta applicabili.

XIII. Diritto applicabile; foro competente

1. A tutti i rapporti giuridici tra Fornitore e Cliente si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Federale Tedesca a esclusione della Convenzione di Vienna sulla compravendita internazionale di merci (CISG).

2.

a) Nella misura in cui, al momento della prima disposizione procedurale, il Cliente ha sede all'interno dell'Unione Europea, foro competente esclusivo è il tribunale competente per la sede del Fornitore. Il Fornitore ha comunque anche facoltà di rivendicare i propri diritti in via giudiziale anche presso la sede principale del Cliente.

b) Se, al momento della prima disposizione procedurale, il Cliente ha sede al di fuori dell'Unione Europea, vale quanto segue:

per tutte le controversie derivanti da questo contratto o in relazione a esso o alla relativa validità, la decisione definitiva sarà presa secondo il regolamento di arbitrato della DIS (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V.) con esclusione delle vie legali ordinarie. Se il valore della causa non supera 200.000 Euro, il tribunale arbitrale è composto da un arbitro unico oppure, se il valore della causa supera 200.000 Euro, da tre arbitri. Luogo dell'arbitrato è Stoccarda. La lingua del procedimento è il tedesco.

Ultimo aggiornamento: Settembre 2021